

PREVENZIONE E PROTEZIONE

<p>Articolo a pag. 10</p>	<p>Ospedali: qualità e sicurezza nella risonanza magnetica - Riprendiamo un argomento "spinoso" all'interno delle organizzazioni socio-sanitarie a circa un anno dall'emanazione, da parte dell'Inail, delle «<i>Indicazioni operative dell'Inail per la gestione della sicurezza e della qualità in risonanza magnetica</i>» (2015) e a oltre una decade dal precedente documento «<i>Indicazioni operative: procedure autorizzative e gestionali relative all'installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche</i>» (2004). Obiettivo: fornire ai dirigenti della sanità (pubblica innanzitutto) alcuni non immediati elementi gestionali più squisitamente trasversali cui dovrebbe seguire una giusta azione da parte delle funzioni tecnico-amministrative. Queste ultime provvedono alle gare di appalto per la realizzazione dei siti, nonché, e forse ancor più, alle gare di manutenzione. Va segnalato che il documento emanato nel 2015 è destinato in chiaro anche alle aziende sanitarie locali le quali, in sinergia con l'Inail, svolgono le attività di vigilanza e controllo «<i>al fine di vedere sempre garantita, sull'intero territorio nazionale, una uniforme e univoca applicazione degli standard di sicurezza normativamente vigenti</i>». Non da ultimo, è utile proporre il seguente tema: i moderni "tomografi di risonanza magnetica a magneti superconduttori" (a differenza delle altre apparecchiature elettromedicali ricadenti nell'ambito della direttiva dei dispositivi medici) sono caratterizzati da una parte di impianto sempre attiva, con alcune complicazioni che questa condizione determina anche in termini di gestione dei rischi sui luoghi di lavoro.</p>
<p>Articolo a pag. 30</p>	<p>Recipienti semplici a pressione, recepita la legislazione europea - Il D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 82 recepisce la direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione. La direttiva 2014/29/UE fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti: l'obiettivo è sia quello di aumentare la sicurezza dei prodotti sia di adottare un'efficace vigilanza del mercato, soprattutto in relazione alle merci provenienti da paesi terzi.</p>
<p>Articolo a pag. 40</p>	<p>Apparecchi per atmosfere esplosive, armonizzata la normativa Ue - Con la pubblicazione del D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 85, avvenuta il 25 maggio scorso, è stata recepita la direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Il decreto, redatto secondo i criteri contenuti nella legge n. 234 del 2012 «<i>Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea</i>», allinea le disposizioni nazionali con quelle emanate al livello europeo. Al pari della direttiva 2014/29/UE, attuata la D.Lgs. n. 82/2016, di cui si parla in questo numero di <i>Ambiente&Sicurezza</i>, anche la direttiva 2014/34/UE fa parte di una serie di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti.</p>
<p>Articolo a pag. 50</p>	<p>Anche il lavoratore è responsabile della propria incolumità personale - La Corte di cassazione, nella sentenza n. 8883/2016 della IV sezione penale, indica i limiti della responsabilità del datore di lavoro in caso di comportamento gravemente imprudente del lavoratore. E delinea un nuovo approccio alla gestione della sicurezza sul lavoro: da un modello iperprotettivo si deve passare a un modello collaborativo in cui gli obblighi sono ripartiti tra i vari soggetti, ivi compresi gli stessi lavoratori. Pertanto il datore di lavoro non ha più un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore. Una volta, infatti, che l'imprenditore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni tipiche della propria posizione di garanzia (valutando correttamente l'area di rischio in cui il lavoratore opera), non risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.</p>

Osservatorio Uni
pag. 57

Sostanze chimiche e valutazione del rischio: quali contenuti per il corso di formazione - La norma Uni En 16736:2015, pubblicata a ottobre 2015, è stata elaborata dal Comitato tecnico europeo Cen/Tc 416 sotto la competenza per l'Italia dell'Unichim, associazione per l'unificazione nel settore dell'industria chimica, e specifica i requisiti minimi necessari per il programma di un corso di formazione per valutatori del rischio finalizzato ad acquisire le competenze necessarie per la sua valutazione ai fini della salvaguardia della salute umana causati dalle sostanze chimiche.

RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo a pag. 61

Smaltimento di articoli pirotecnici, i rapporti con la disciplina sui rifiuti - Quali sono le modalità per smaltire senza impatto ambientale i prodotti esplosivi, compresi quelli scaduti e quelli già esplosi? A questa domanda ha risposto il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il D.M. 12 maggio 2016, n. 101, in vigore dal 14 giugno 2016, il cui scopo essenziale è accordare le procedure di gestione di questi prodotti con la disciplina sui rifiuti. Prevede esenzioni, tra le altre, per le capsule a percussione da utilizzarsi specificatamente nei giocattoli e nelle munizioni.

Articolo a pag. 64

Impianti portuali raccolta di rifiuti, interviene la Commissione europea - La direttiva 2000/59/Ce, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, non è stata recepita negli stati membri in maniera uniforme, soprattutto con riferimento all'elaborazione dei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti, all'obbligo di conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave e all'applicazione delle esenzioni. Nel tentativo di allineare le diverse legislazioni nazionali, la Commissione europea ha reso noti alcuni orientamenti per l'interpretazione della direttiva 2000/59/Ce, tramite la comunicazione pubblicata sulla G.U.C.E. C del 1° aprile 2016, n. 115.

AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 68

Acque. Ricarica dei corpi idrici sotterranei secondo gli obiettivi ambientali - Per effetto della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 2016, n. 136, del D.M. 2 maggio 2016, n. 100 possono essere autorizzate operazioni di ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei (in attuazione degli artt. 104, comma 4-bis, 116, 76 e 77, D.Lgs. n. 152/2006) ai fini del perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale. Condizione preliminare è che l'impiego dell'acqua utilizzata, che può essere superficiale o sotterranea, non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Gli interventi devono essere, comunque, periodicamente riesaminati e aggiornati nel piano di tutela delle acque e nel piano di gestione.

Articolo a pag. 73

Rumore, metodologie di indagine per le infrastrutture di trasporto - Le sorgenti sonore legate a infrastrutture di trasporto rappresentano un capitolo a parte rispetto alle altre sorgenti inquinanti con caratteristiche emissive spazialmente stabili. Il contributo sonoro non è, infatti, dato dall'infrastruttura in sé, ma da ogni singolo vettore che ne usufruisce e varia secondo i flussi di percorrenza e le caratteristiche emissive dei mezzi. Ne consegue che i valori limite e la metodologia d'analisi sono disciplinati da specifiche norme mirate a valutare il fluttuare dei livelli in senso spaziale e temporale. Fra legislazione, indicazioni ed esperienze maturate sul campo, vediamo come è possibile operare.

Articolo a pag. 83

La sostenibilità dell'ecosistema come indice di progresso sociale - A riprova della centralità del tema "ambiente" negli *standard* di valutazione delle politiche nazionali, nella bozza dell'indice di progresso sociale a livello regionale a cura della direzione generale politica regionale e urbana della Commissione europea la "sostenibilità dell'ecosistema" rientra come uno dei quattro componenti tematici dell'indice valutativo "fondamenti di benessere". Anche se le regioni italiane non si attestano su posizioni di eccellenza, i risultati derivati dallo studio restano comunque interessanti.

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ

Articolo a pag. 88

Per gli appalti verdi pubblici sistema nazionale a pieno regime - Dopo i due recenti interventi legislativi di cui alla legge n. 221/2015 (cosiddetto "collegato ambientale"; si veda *Ambiente&Sicurezza* n. 5/2016) e al D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo codice appalti; si veda *Ambiente&Sicurezza* n. 9/2016), con il D.M. 24 maggio 2016 «*Incremento progressivo dell'applicazione dei negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture*», è stata finalmente messa a punto la *roadmap* per il progressivo incremento dell'obbligo di applicazione dei criteri minimi ambientali, decretando così il decollo definitivo del sistema di acquisti verdi per la Pa (*green public procurement* o Gpp) che pone l'Italia in una posizione di avanguardia all'interno del contesto europeo.